

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3098-A-ter</sup>

---

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 30 aprile 2015 (v. stampato Senato n. 1577)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(RENZI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE  
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**(MADIA)**

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(PADOAN)**

---

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione  
delle amministrazioni pubbliche

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 4 maggio 2015*

---

(Relatrice di minoranza: **LOMBARDI**)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Piovono decreti legislativi. Le deleghe al Governo contenute nel presente provvedimento, da esercitarsi, per la gran parte di esse, entro il corrente anno, si aggiungono ai recenti o contestuali provvedimenti di delega in materia fiscale, in materia di riforma del mercato del lavoro, in materia di impresa sociale ed associazionismo (terzo settore), in materia di istruzione — e probabilmente ce ne sfugge qualcuna.

Non abbiamo presentato una questione pregiudiziale, ma non possiamo esimerci in questa sede dallo stigmatizzare che questo provvedimento è un ulteriore effetto del radicale spostamento dell'asse della produzione legislativa dal Parlamento al Governo.

Noi pensiamo che sia irrimediabilmente alterato lo schema fisiologico del rapporto tra Governo e Parlamento, in quanto ci troviamo di fronte ad una pressoché ordinaria attività di normazione sopravveniente svolta dal Governo-amministrazione, in forma di decretazione d'urgenza e di leggi delega, con ulteriore confusione tra potere esecutivo e legislativo.

Risale al 2011, la seguente dichiarazione del Presidente della Corte costituzionale, rilasciata in occasione della conferenza stampa annuale: « Occorre riflettere su ciò che producono i numerosi decreti legislativi di tipo correttivo. Tutto ciò evidentemente pesa non poco su chi deve giudicare della legittimità costituzionale delle leggi: se negli anni trascorsi sono state adottate sentenze importanti sui decreti-legge, nel 2010 non poche sentenze della Corte costituzionale si sono dovute riferire all'applicazione più o meno corretta dell'articolo 76 della Costituzione,

che disciplina appunto la delega legislativa oppure hanno dovuto faticosamente ricostruire determinate situazioni normative in quasi continua trasformazione nel tempo. »

In termini meno aulici, noi pensiamo che, indifferentemente, nei decreti legge come nei disegni di legge delega, spesso svincolati dalle norme costituzionali, confluiscono le questioni sulle quali il Governo non intende perdere tempo.

L'ostilità verso il provvedimento in titolo riguarda il metodo e il merito. La delega, e dunque il progetto riformatore, ha un ambito vastissimo, abbraccia in sostanza quasi ogni meandro delle pubbliche amministrazioni, dall'universale al particolare, dai poteri dei vertici politici al reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, dalle misure anticorruzione alla banda ultra-larga, dalla riorganizzazione delle articolazioni territoriali all'estensione a tutto campo del silenzio assenso, dallo scorporo dal CONI del Comitato paralimpico al nuovo modello organizzativo dei dicasteri, al Pubblico Registro Automobilistico.

Pioveranno decine e decine di schemi di decreti legislativi, il grosso dei quali entro l'anno in corso, sui quali il Parlamento potrà pur dibattere e ribattere, ma il Governo potrà prescindere.

Quasi ogni singolo articolo del presente provvedimento avrebbe potuto, a nostro avviso avrebbe dovuto, costituire un disegno di legge ordinario e autonomo da sottoporre al dibattito parlamentare.

Diversi articoli costituiscono eccesso di delega, in quanto i criteri e principi direttivi indicati non circoscrivono il perimetro di attuazione e l'ambito d'azione del Governo, non poche formulazioni lasciano

ampio spazio al libero apprezzamento del Governo. In sede referente *ratio* ed obiettivi del Governo non sono stati spiegati né chiariti e, dovendoci attenere alle formulazioni scritte, le disposizioni che ne discenderanno non sono, al momento, chiare né prevedibili.

Appreziamo il favore con la quale è stata accolta la nostra richiesta di sopprimere dall'articolo 6 la delega in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi che, oltre a risultare inopportuna, presentava criteri e principi direttivi labili, per non dire evasivi. Ma avremmo preferito che la soppressione dell'articolo fosse integrale.

Consideriamo focali alcune materie fra quelle oggetto di delega: i procedimenti amministrativi per così dire « autorizzatori », di cui agli articoli da 2 a 5; l'ordinamento e la struttura delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 7; il reclutamento, la valutazione e lo *status* della dirigenza pubblica di cui all'articolo 9.

Di conseguenza, su queste materie consideriamo ancor più gravi l'orientamento adottato dal Governo nel testo originario, confermato nel corso del dibattito parlamentare nonostante la mole di modifiche approvate, e le ricadute che avrà negli atti normativi che è delegato ad emanare.

I circa centoquaranta emendamenti approvati finora in questo ramo del Parlamento non spostano di una virgola l'impianto e l'orientamento originari.

#### **Articoli da 2 a 5 – I procedimenti amministrativi e la tutela degli interessi pubblici sensibili – ambiente, salute, pubblica incolumità.**

Possiamo tradurre la dichiarata attitudine alla « semplificazione » del Governo e della maggioranza che lo sostiene, in « facilitazione » nell'aggressione del territorio.

Gli articoli da 2 a 5 intervengono sugli istituti fondamentali del procedimento amministrativo (la conferenza dei servizi, il silenzio assenso, la SCIA e l'autotutela amministrativa), già oggetto di numerose modifiche (di cui alle leggi nn. 104 del

2010, 122 del 2010, 163 del 2010, 106 del 2011, 148 del 2011, 134 del 2012 e 116 del 2014) improntate a una complessiva semplificazione degli adempimenti da parte del privato, di snellimento delle fasi procedurali e di riduzione dei termini di conclusione del procedimento. Per quanto attiene alla disciplina della Conferenza dei Servizi (articolo 2) non appare chiaro in che modo le misure previste dovrebbero migliorare l'efficienza e l'efficacia delle pubbliche amministrazioni, né quale sia il contenuto innovativo che la delega intenda apportare. Il ricorso a tale istituto viene di fatto reso marginale e svuotato della sua funzione di momento di confronto sincrono tra le amministrazioni che agiscono in rappresentanza degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento.

È in gioco la tutela degli interessi pubblici sensibili – la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità – che appaiono pericolosamente indeboliti: appare preoccupante che si proponga quale soluzione per rendere più efficace ed efficiente il procedimento di formazione del provvedimento, non già l'introduzione di meccanismi che agevolino il confronto tra le amministrazioni nella corretta ponderazione degli interessi e che prevedano l'inasprimento delle sanzioni a carico degli uffici inadempienti, bensì la possibilità di superare l'inadempimento consentendo alle amministrazioni di astenersi dall'esprimere il proprio parere anche quando il procedimento di formazione del provvedimento verta su interessi sensibili o sia finalizzato al rilascio di autorizzazioni ambientali (di VIA, VAS e AIA), in tal modo legittimando il ritardo dell'amministrazione che rimane inerte.

L'articolo 3 introduce il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche: contestiamo il ricorso incondizionato al silenzio assenso come strumento per rendere più efficace ed efficiente il procedimento amministrativo e crediamo che debba essere escluso ove possa incidere negativamente sulla tutela degli interessi pubblici sensibili, in modo da consentire interventi

da parte delle amministrazioni in ogni tempo.

Un nuovo articolo, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, introduce i principi della « semplificazione e dell'accelerazione », termini serrati e ridotti della metà nonché poteri sostitutivi in tutti i procedimenti amministrativi, con la forte probabilità di ricomprendervi i procedimenti connessi ai « rilevanti insediamenti, alle opere di interesse generale e all'avvio di attività imprenditoriali », senza alcun criterio di ponderazione in ordine all'entità, alla grandezza, alla complessità o alla pericolosità delle attività oggetto dei procedimenti medesimi.

Siamo favorevoli alla perentorietà dei termini, per rispetto della certezza del diritto nei confronti dei cittadini e delle imprese che attendono risposte dai pubblici uffici, ma riteniamo che non si possano porre sullo stesso piano l'ILVA e un laboratorio di maglieria. Vi è indubbiamente un equivoco con riguardo all'accezione e al significato della parola « semplificazione ».

Crediamo che il meccanismo che regola le decisioni ed i termini entro cui vanno adottate in ambito amministrativo sia inceppato, ma crediamo altresì che non possa essere risolto con l'accelerazione dei tempi, i poteri sostitutivi o con l'avallo dell'inerzia.

Ciò che continua a disfunzionare nel nostro Paese è l'impianto sanzionatorio e, anche dove è previsto, la sua effettività verso gli atti di negligenza, inadempienze, omissioni, ritardi, inadeguatezza da parte della pubblica amministrazione, che raramente o mai, a differenza del cittadino e del contribuente, incappano in sanzioni o nell'individuazione delle responsabilità. È diritto fondamentale del cittadino e rispetto del suo diritto che le scadenze prescritte per l'esercizio di una determinata azione di Governo o l'adempimento di un termine siano rispettate, in particolare quando si tratta di settori determinanti della vita sociale e dell'organizzazione amministrativa.

Con questo fine, abbiamo presentato non pochi emendamenti con la previsione

sanzionatoria verso le inadempienze e altri che, se approvati, avrebbero ripristinato la garanzia di quell'onore che la Costituzione richiede a chi ricopre uffici e cariche pubbliche. Abbiamo ottenuto solo la considerazione dell'onorabilità nelle nomine delle società partecipate e il divieto di distribuzione di *bonus* o altre utilità ai *manager* dalle scarse competenze gestionali: non ci sentiamo di apprezzare più di tanto l'approvazione di questi due emendamenti, non per ingenerosità, ma perché ci sembrano il cosiddetto « minimo della pena ».

La delega prevede, inoltre, la complessiva ridefinizione della disciplina in materia di SCIA e silenzio assenso, di cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 241 del 1990, senza che vengano in alcun modo precisati i principi e criteri direttivi che dovrebbero presiedere all'individuazione positiva dei procedimenti da sottoporre a SCIA, se non per un mero e generico rinvio a quelli desumibili dagli stessi articoli della legge n. 241 del 1990. Tale modo di procedere lascia perplessi sulla legittimità dell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 4 e sulla reale finalità della stessa che appare prevalentemente orientata ad introdurre una nuova disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa.

Con riguardo all'articolo 5, viene modificata la disciplina dell'autotutela amministrativa di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, ossia il potere della pubblica amministrazione di annullare, revocare, ovvero modificare i provvedimenti amministrativi già adottati, vengono ridotti e ritardati i poteri di intervento amministrativo nel caso di abusi edilizi.

#### **Articolo 7 – La Presidenza del Consiglio. L'ordinamento dell'amministrazione centrale.**

Riteniamo il contenuto dell'articolo 7 esorbitante proprio ai sensi dell'articolo 95, comma secondo, della Costituzione, in attuazione del quale, al contrario, il Presidente del Consiglio dei ministri si attribuisce poteri che, a nostro avviso, esulano

dal dettato costituzionale, il quale dispone in termini di « mantenimento dell'unità di indirizzo », di promozione e coordinamento dell'attività dei ministri, non di supremazia, né di accentramento.

In generale, la riduzione della responsabilità dei singoli ministri che si evince in più parti — in ordine a nomine, scelte e atti che diventano collegiali — si traduce nella riduzione della possibilità di censura politica da parte del Parlamento.

L'articolo 7 è una sorta di *mare magnum* che tocca quasi ogni meandro dell'organizzazione amministrativa centrale in poche righe e parole scarse, attraverso formulazioni « elastiche » e a colpi di « anche », « eventualmente », nonché inediti « e viceversa », aspetti che lo allontanano da una piena e sana legittimità ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione.

Il dibattito in sede referente inerente al riordino dei corpi di polizia provinciale, ultima voce della lettera a) dell'articolo 7, è stato di colpo sopito e superato dall'emanazione di un decreto-legge che ne ha disposto il passaggio ai ruoli della polizia municipale.

Per quanto riguarda la riorganizzazione delle Prefetture, la questione si presta a diverse interpretazioni, non è chiaro se le attuali Prefetture — UTG diventeranno degli « sportelli unici » per il cittadino e le imprese, non è chiaro quale sarà la funzione dei Prefetti, né i loro poteri, né da chi dipenderanno funzionalmente, in quanto la delega non lo dice espressamente, dispone solo riguardo alla loro « individuazione », rimessa al Governo naturalmente: « l'individuazione » delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica all'interno delle (nuove) UTG, nonché la dipendenza funzionale dei Prefetti, risultano al momento variabili, in relazione alle competenze che saranno esercitate. L'attribuzione ai Prefetti della responsabilità in ordine all'erogazione dei servizi ai cittadini non è chiaro se e quanto potrebbe comportare interventi verso gli amministratori degli enti locali.

Incerta risulta, nonostante le ripetute modifiche apportate, la sorte del Corpo forestale dello Stato; la delega riporta

diversi « anche », « eventualmente », « nel caso », rimessi al libero apprezzamento del Governo; i rischi sono più d'uno: la dispersione della specifica competenza professionale del Corpo, la sua militarizzazione, che non può escludersi, stante la formulazione evasiva.

Forti criticità presentano le deleghe in materia di riorganizzazione delle Capitanerie di porto a causa dell'estrema genericità che non riesce, però, ad annullare il rischio della loro sparizione o, peggio, della loro subordinazione alla Marina militare.

### **Articoli 9 e 13 — La dirigenza pubblica, il pubblico impiego.**

Non condividiamo l'orientamento, la visione, il modello introdotti. A nostro avviso, occorre ruotare intorno a due principi chiave: garantire un forte canale di accesso dall'esterno, per svecchiare la classe dirigenziale, per creare un elemento di positiva concorrenza tra i dirigenti provenienti dalla carriera e quelli reclutati all'esterno, e per creare un bacino di reclutamento tra i giovani laureati più capaci, rendendo la dirigenza amministrativa un percorso professionale con pari dignità e attrattiva rispetto ai grandi corpi della Repubblica, come la magistratura o la diplomazia.

In primo luogo, abbiamo ritenuto opportuno ribadire, in termini di assoluta linearità e chiarezza, la necessità di separare l'esercizio della responsabilità politica dallo svolgimento da parte dei dirigenti di un'attività operativa di cura degli interessi pubblici.

Riteniamo necessario creare un corpo dirigenziale opportunamente selezionato, preparato, omogeneo, nel rispetto delle necessarie articolazioni tecnico-professionali, dotato di adeguati poteri e di ampia autonomia operativa, consapevole del proprio ruolo e pienamente responsabile per i risultati conseguiti nell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

In secondo luogo, ai fini dell'accesso al ruolo unico della dirigenza, prevediamo di

eliminare il doppio canale di reclutamento (corso – concorso e concorso) rimodificando l'attuale assetto tra *insiders* e *outsiders*, preferendo quello del concorso – corso, aperto a tutti, con l'obbligo di corso di formazione presso la scuola di formazione della pubblica amministrazione, con costi a carico della medesima. Va da sé la valorizzazione e il rilancio del ruolo della Scuola superiore della Pubblica amministrazione, che a nostro avviso deve rimanere pubblica, senza minimamente modificare la propria « natura giuridica ».

È necessario che ai fini dell'assegnazione dell'incarico dirigenziale sia prevista una valutazione comparativa, effettuata con criteri stabiliti autonomamente dall'istituenda Commissione, prevista all'articolo 9, comma 1, i cui componenti individuati attraverso un avviso pubblico, inseriti in un elenco composto da una rosa di non meno di quindici persone, di cui almeno un terzo interni all'amministrazione, e la maggioranza costituita da esterni, anche stranieri, purché di elevata qualificazione professionale nelle discipline economiche, giuridiche, sociologiche, statistiche e tecniche, nonché esperti nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, sorteggiati da un apposito comitato di selezione, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo poniamo l'accento sulla previsione del criterio della « rotazione » negli incarichi, in considerazione delle esigenze di flessibilità, mobilità e crescita professionale dei dirigenti.

Ai fini della valutazione, intenderemmo rivedere aspetti salienti delle norme sulla dirigenza contenute nel decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di restituire coerenza al quadro normativo, riaffermandone e consolidandone l'impianto privatistico-contrattuale, nonché per consolidarne la distinzione funzionale fra politica ed amministrazione e dotare di maggiori garanzie, anche alla luce dell'esperienza, la posizione dei dirigenti, in riferimento all'attribuzione ed al rinnovo degli incarichi ed alle forme di svolgimento e di valutazione della loro attività, secondo principi

di definizione del sistema delle responsabilità in ordine alla gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, assicurando l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici di cui il dirigente sia titolare con provvedimento dell'autorità politica o equiparata, cui accede un contratto di diritto privato.

Proponiamo principi che prevedono una nuova e più chiara versione dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, concernente la « responsabilità dirigenziale »: se ne conservano, peraltro, i caratteri fondamentali, specie per ciò che attiene alla necessaria graduazione – in rapporto alla differente rilevanza e gravità dei casi concreti, ed evitando di attribuire alle amministrazioni un eccessivo margine di discrezionalità – delle misure adottabili nelle ipotesi di valutazione negativa dei comportamenti e dell'attività svolta dai dirigenti, affrontando in maniera più chiara il problema di dare una effettiva incisività agli istituti preordinati alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti. Riteniamo infatti che, in caso di valutazione negativa dei risultati raggiunti, ovvero in caso di gravi o gravissime colpe, il dirigente possa sottoporre il valutato da parte dell'istituenda Commissione, a un valutatore di seconda istanza, ovvero agli Organismi indipendenti di valutazione della *performance*, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Ai fini della mobilità e l'interscambio tra dirigenti appartenenti a diverse amministrazioni pubbliche, prevediamo la corretta pubblicazione, in tempi congrui, sulla banca dati, di cui alla presente legge delega, dell'avviso dei posti disponibili.

In sostanza, l'approccio che vorremmo dare alla riforma con i nostri emendamenti, è stato largamente anticipato e suggerito dalla magistratura contabile nei suoi numerosi rapporti sull'attuazione della disciplina della dirigenza. La Corte dei conti ha grandemente valorizzato alcune disposizioni previste dai contratti collettivi che impegnavano le amministrazioni a garantire un'adeguata pubblicità degli incarichi vacanti, ad avviare proce-

dure di interpello, a giustificare le scelte in modo analitico e non con semplice rinvio ai *curricula* dei nominati.

Da ultimo, la giurisprudenza costituzionale, dopo alcune iniziali oscillazioni, ha oramai espresso una posizione più netta, quantomeno sulle fattispecie di caducazione automatica degli incarichi, chiedendo che la precarizzazione del rapporto non può spingersi fino a prefigurare ipotesi di « decadenza » senza la garanzia del giusto procedimento.

In caso di posti vacanti, proponiamo poi l'utilizzazione delle idoneità per i concorsi da dirigente già espletati che hanno dato modo di verificare la professionalità e le competenze per l'assunzione di un incarico di tipo « manageriale », introducendo di fatto una normativa transitoria al fine di garantire, senza lunghe interruzioni, la continuità dell'azione amministrativa dello Stato a favore del cittadino, nelle more dell'applicazione della nuova disciplina e non disperdere le professionalità già selezionate tramite pubblico concorso che non siano frutto di nomine *ad personam* o illegittime, addirittura attribuite a personale privo di laurea come avvenuto nel caso delle Agenzie Fiscali.

Si propone di individuare le figure di incarichi di personale negli uffici di diretta collaborazione dell'organo politico con funzioni di raccordo con l'amministrazione attiva, al fine di limitarne drasticamente il numero; tale riduzione è effettuata secondo modalità e valutazione dei requisiti curriculari e dei titoli, delle incompatibilità e dei criteri di scelta degli incarichi di personale di diretta collaborazione dell'organo politico. Al riguardo, si ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 304 del 2010 ribadisce la particolare distinzione tra le funzioni prettamente dirigenziali e quelle cosiddette di *staff*: infatti afferma che lo *spoil system* è consentito laddove sia effettuato nei confronti di chi svolge funzioni di diretta collaborazione (uffici di *staff*) con l'organo politico.

Vorremmo evitare la comunicazione tra dirigenza pubblica e mondo del lavoro privato, che ha seguito, fino ad oggi, una

diversa via: quella della chiamata diretta. Come si intuisce, si tratta di un elemento di *perturbazione del sistema della doppia selezione « all'italiana »*, coerente con il modello solo se ammesso per ridotti contingenti e per far fronte a necessità specifiche. A nostro avviso bisogna superarlo. Se si aggregano i dati relativi allo Stato e agli enti territoriali, si registra un forte incremento di dirigenti assunti a termine rispetto a quelli stabilmente incardinati nei ruoli. I primi sono triplicati in termini assoluti, passando in pochi anni dal 5 al 30 per cento della dirigenza totale. Soprattutto a livello locale, inoltre, si sono succeduti casi di accesso alla dirigenza di funzionari, per avanzamento all'esito di procedure non concorrenziali, in forza di leggi speciali o di previsioni in deroga.

Emerge, in tutta evidenza, una crescente tendenza ad emarginare la figura del dirigente di carriera a favore di quella del dirigente a tempo determinato.

Proponiamo di valorizzare la figura del segretario comunale, cui compete l'organizzazione dell'ente e la gestione del personale, ivi comprese le attività di valutazione, funzioni per le quali esso ha una specifica professionalità, difficilmente reperibile altrimenti sul mercato ed assumono, in forza di quella terzietà, una garanzia ed oggettività nei confronti del personale, anche dirigenziale. Al riguardo si propone di inserire, nell'ambito dei tre ruoli unici delle singole amministrazioni pubbliche, apposite sezioni in modo da garantire le specificità tecniche.

All'articolo 13 prevediamo l'inserimento di una norma che estende la procedura di mobilità intercompartimentale fra tutti i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni e verso i ruoli dell'amministrazione civile della Polizia di Stato, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile, semplificando le procedure di mobilità esterna per i dipendenti che fanno domanda di trasferimento sia tra le amministrazioni appartenenti allo stesso comparto di contrattazione sia tra amministrazioni appartenenti a comparti differenti. Al medesimo articolo si prevede l'estensione al personale del com-

parto della Polizia di Stato ad ordinamento civile delle norme in tema di rapporto di lavoro previste nel testo unico del pubblico impiego.

Proponiamo di introdurre un meccanismo di sospensione dell'erogazione di determinati trattamenti economici (*stock options*, indennità di fine mandato o di rapporto) in favore di dirigenti e amministratori — sottoposti ad indagine penale — delle società partecipate, nonché un divieto espresso di erogazione di tali trattamenti economici in caso di sentenza di condanna definitiva; la medesima previsione si estende anche ai dirigenti e amministratori della pubblica amministrazione.

Infine intendiamo prevedere l'obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti da parte del personale dirigente amministrativo e del personale che presta servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico, aventi responsabilità nella gestione delle risorse e dei patrimoni delle amministrazioni, inserite nel conto consolidato economico dell'ISTAT.

Infine, ci soffermiamo un momento sull'articolo 16 — « Abrogazione o modifica di disposizioni di legge che prevedono provvedimenti attuativi non legislativi » — uno degli articoli che più espongono il contenuto al libero apprezzamento del Governo. Non si tratta, nel caso di questo articolo, di principi e criteri direttivi per successivi interventi normativi, bensì di principi e criteri direttivi per eliminare « pezzi », parti del nostro ordinamento vigente, più o meno a piacere. Questa delega è molto debole in ordine ai criteri e principi direttivi, in sostanza si rimette

al Governo la sopravvivenza o meno nel nostro ordinamento di effetti di norme vigenti. Si delega il Governo a scegliere quali decreti attuativi di norme vanno soppressi e quali mantenuti.

La lettera *a*), in particolare, consente al Governo un vero e proprio intervento di modifica di norme vigenti, non solo dei provvedimenti attuativi di esse. La lettera *b*) propone la soppressione, tra le disposizioni di legge che prevedono provvedimenti attuativi, di quelle per le quali « non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi », questione che lascia libero il Governo di fare un po' quello che vuole, secondo il suo intendimento, senza criteri o principi direttivi chiari e stringenti.

A noi sembra che si stiano ponendo in essere le condizioni burocratiche e amministrative ideali per agevolare l'acquisizione di pareri, assensi e nulla osta in materia di energia, gas, idrocarburi, oggetto (anche) del decreto-legge cosiddetto « Sblocca Italia », che sembra essere strettamente collegato alle disposizioni sopra illustrate.

A noi sembra che si stia modificando grossolanamente l'impianto ordinamentale a Costituzione al momento invariata. A noi sembra che il Governo si stia chiamando fuori dall'alveo ordinamentale vigente prima ancora di riuscire a modificarlo.

A noi sembra inaccettabile il presente provvedimento, summa della spoliazione delle prerogative parlamentari, che l'opposizione, ma anche la maggioranza, è costretta, per il momento, ad accettare.

Roberta LOMBARDI

*Relatrice di minoranza.*

